

**TRIBUNALE DI TRANI****Sezione civile****Area commerciale****Proc. n. 2589/2021 R.G.V.G.**

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19.5.2022;

Letta la proposta di piano del consumatore del 12.11.2021 e l'integrazione del 26.4.2022 proposta da RELLA Paolo (C.F. RLLPLA74C10A285S), nato ad Andria il 10 marzo 1974, il quale ha premesso di possedere i requisiti di cui alla legge n. 3/12 per accedere alla procedura di sovraindebitamento, posto che, dopo aver contratto dei finanziamenti nel 2016 e 2017, non è più riuscito ad onorarne le rate e pertanto ha proposto un piano del consumatore con parziale remissione del debito;

Letta la relazione del 29.11.2021 dell'avv. Cecilia Tedone (quale gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato che sull'istante Rella Paolo grava una debitoria pari a complessivi € **87.688,46** (cui vanno computati, altresì, gli ulteriori costi della procedura, pari ad euro **5.600,00**), di cui € 53.433,36 quale debitoria derivante dai residui finanziamenti acquisiti dalla Banca IFIS NPL s.p.a., nonché € 6.755,00 quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione per imposte e tasse non versate, oltre ad € 27.500,00 nei confronti della Avvera s.p.a.;

Che inoltre il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di non essere titolare di beni immobili e/o mobili registrati e di vivere in un appartamento condotto in locazione, al canone di € 400,00 mensili;

Rilevato che, in base alla relazione del gestore della crisi, il Rella svolge lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Media DIS s.r.l., con sede in Trani, con mansione di operaio al banco di macelleria, percependo un reddito pari ad **euro 1.200,00**, in virtù



delle trattenute (1/5 dello stipendio) e può contare anche sullo stipendio della moglie Regano Anna, la quale - con dichiarazione sottoscritta in data 23.11.2021 - si è impegnata, con la propria retribuzione (pari ad euro 1.400,00), a contribuire alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare; **rilevato** che il nucleo familiare del ricorrente è composto dagli stessi coniugi Rella unitamente ai tre figli minori Giovanni (17 anni), Domenico (16 anni) e Luca (12 anni);

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta a circa euro **2.375,00** mensili, inferiore ai dati ISTAT relativi alla “*spese per consumi delle famiglie nell'anno 2020*” (circa € 2.500,00); pertanto, il piano prevede (per la durata complessiva di 9 anni e 2 mesi dalla data di omologa ovvero 110 mensilità, con corresponsione della somma di euro 500,00 mensili):

- il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi meglio indicati nel piano stesso);

- successivamente, a far data dall'omologa, e dopo che siano onorati i crediti in prededuzione, il pagamento del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato) con il versamento del n. 13 rate mensili da euro 500,00, a far data dall'omologa e una rata, ossia la quattordicesima, di euro 255,00, per una complessiva somma pari ad euro 6.775,00 (che rappresenta il 100% della debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate);

- a decorrere dal pagamento dell'ultima rata dell'Agenzia delle Entrate, quindi a decorrere dalla quindicesima mensilità del piano complessivo, vi sarà nei confronti della Banca Ifis NPL spa (creditore chirografario) il versamento di n. 96 rate mensili e consecutive, dell'importo ciascuna di euro 329,55, per la complessiva somma di euro 31.632,54 che rappresenta il 59,20% della debitoria; ed il versamento verso Avvera spa. (creditore chirografario) di euro 16.605,60 che rappresenta il **59,20%** della debitoria a mezzo del n. 96 rate, di cui la prima di euro 245,00 e le successive di euro 172,22 ciascuna;

rilevato pertanto che, con il presente piano, il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di **euro 55.000,00** a fronte di una esposizione debitoria pari ad **euro 87.688,36**;

considerato ancora:

- che, in data 1° febbraio 2022, l'Avvera S.p.A. dichiarava che il credito derivante dal prestito personale del sig. Rella Paolo era diminuito e pari all'importo di 26.125,00; che, in data 16 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione precisava il credito per un ammontare complessivo di euro 1.475,22; che, in data 28 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate e riscossione Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani comunicava all'OCC che non sussisteva alcun debito nei confronti dell'Erario; che, all'udienza del 31.03.2022, l'OCC rappresentava che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e Avvera s.p.a. avevano comunicato



di vantare un credito inferiore rispetto a quello indicato nella proposta del consumatore; nello specifico, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione dichiarava un credito di euro 1.475,22 a fronte di euro 6.775,00, e Avvera s.p.a. un credito di euro 26.125,00 a fronte di euro 33.000,00;

- che, pertanto il proponente ha riformulato un piano avente durata inferiore, con la somma complessiva da distribuirsi in modo da soddisfare nella misura del 100% i crediti in prededuzione e i crediti privilegiati e nella misura del 60,59% i crediti chirografari, nel modo seguente:
 - a) Compenso dell'OCC: euro 3.100,00 da versare a decorrere dalla dell'omologa in 11 rate da euro 275,00 e la dodicesima di euro 75,00;
 - b) Compenso dei procuratori: euro 2.500,00 da versare in favore dei procuratori a decorrere dalla data di omologa in nove rate da euro 275,00 e la decima da euro 25,00;
 - c) Credito privilegiato (Agenzia delle Entrate e Riscossione): per l'importo di euro 771,58 da versarsi in 3 rate mensili, dopo aver onorato i crediti in prededuzione rispettivamente di € 250,00; € 275,00 e l'ultima di € 246,18;
 - d) Crediti chirografari:
 - Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 426,33 da versarsi, dopo aver onorato i crediti privilegiati, in 88 rate da 4,84 mensili (tredicesima mensilità a partire dalla data di omologa);
 - Banca IFIS NPL S.p.a. per l'importo di € 32.372,27 da versarsi, dopo aver onorato i crediti privilegiati, in 88 rate da € 367,86 mensili (tredicesima mensilità a partire dalla data di omologa);
 - Avvera Spa per l'importo di € 15.829,13 da versarsi, dopo aver onorato i crediti privilegiati, in 88 rate da 179,87 (tredicesima mensilità a partire dalla data di omologa).

Che, pertanto, il nuovo piano prevede la corresponsione, previa revoca della cessione del quinto dello stipendio, della somma complessiva di euro 55.000,00 attraverso una rata mensile di euro 555,00 per 100 mensilità e, quindi, per un totale di 8 anni e 4 mesi;

rilevato che, comunicato il piano e l'integrazione dello stesso, non si è costituito per opporsi all'omologazione alcun creditore;

tanto premesso,

OSSERVA:

- a) in ordine alla ammissibilità del piano e alla sua durata.**

La proposta formulata da Rella Paolo è ammissibile.



Si precisa che, in merito al requisito soggettivo, va detto che, ai sensi dell'art. 6, co.2, lett. b), della legge n.3/2012 *“Ai fini del presente capo, si intende: b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

La Suprema Corte, con sentenza n. 1869/2016, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. n. 3/2012 possa ritenersi consumatore anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti attualmente attività imprenditoriale (purché al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, II comma, L.Fall.) o professionale, sempreché la situazione debitoria da ristrutturare mediante il piano del consumatore non contenga debiti riconducibili all'attività svolta, con la sola eccezione dei debiti di natura pubblicistica relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'UE, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.

Dunque, nel caso di specie, il proponente rientra nella nozione di consumatore, trattandosi di soggetto avente nel 2002 esercitato attività imprenditoriale, ma senza riconducibilità dei debiti alla attività imprenditoriale in precedenza svolta.

Infatti, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, i contratti di finanziamenti sono stati sottoscritti in un arco temporale compreso tra il 2015, 2016 e il 2017, a distanza di 15 anni dall'attività impresa che aveva avuto inizio nel 2002, e conseguentemente, la situazione di sovraindebitamento è stata generata da situazioni estranee all'attività di impresa.

Quanto alla durata del piano (8 anni e 4 mesi dal soddisfo delle somme in prededuzione), va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, va detto che non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).



E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore". Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, l'accordo deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.372012, quale "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio*



prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'avv. Tedone circa l'impossibilità oggettiva del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via di sopraggiunti problemi di salute e delle mutate esigenze familiari a seguito della nascita dei tre figli, da ritenersi le cause che hanno comportato l'esposizione debitoria.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Va premesso che, sul punto, la relazione dell'OCC parla di incolpevolezza del tutto evidente, rappresentata dalla necessità di contrarre nuovi debiti per far fronte ai debiti pregressi e ai bisogni primari familiari.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori, sebbene in via parziale (con falcidia del 40% dei soli chirografari) e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria che, in mancanza di beni aggredibili, risulterebbe complessivamente infruttuosa.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro dipendente presso la società dove il debitore è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

La maggior parte della debitoria tuttora gravante sul Rella è composta da finanziamenti chirografari per far fronte alle esigenze del nucleo familiare.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di poterle adempiere, dovendosi ricondurre le cause della debitoria essenzialmente ad impegni contratti per far fronte ai bisogni della vita familiare.

Occorre a questo punto rilevare che con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stato novellato il requisito della meritevolezza.

E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*.



La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

Ora, in primo luogo, va detto che il Legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Va però detto che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma.

Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva (v. Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il



sostentamento, anche in considerazione del costante aumento del costo della vita e dei bisogni della famiglia, a seguito di un prolungato e pregresso stato di disoccupazione.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è stata addebitata a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dello stesso.

Sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, deve ravvisarsi nel fatto di aver ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, si è pure evidenziato che, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui *dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio".*



Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando nel 2012 ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento.

Al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con l'intento di frodare i creditori, ma per far fronte ai crescenti bisogni familiari, allora non può certo dirsi che versasse in colpa grave solo per aver contratto un debito sproporzionato non potendo certo il tribunale limitarsi a constatare numericamente la sproporzione del debito rispetto alle proprie capacità reddituali.

c) In ordine alla alternativa liquidatoria.

L'assenza di beni immobili in capo al proponente consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

Dalla relazione dell'OCC nominato, è emerso che, il ricorrente non è titolare di beni immobili e/o mobili registrati, e, come già esposto, l'unica garanzia offerta ai creditori sarebbe il solo stipendio; pertanto la possibilità da parte del ceto creditorio di attivare un pignoramento presso terzi su una quota pari ad 1/5 dello stipendio mensile soddisferebbe solo alcune debitorie.

Tale alternativa liquidatoria non garantirebbe tutti i creditori e comunque con una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella proposta dal piano del consumatore.

Pertanto, la proposta del piano del consumatore consente da un lato un rilevante grado di soddisfazione dei creditori e dall'altro di consentire al Rella e ai propri familiari di svolgere una vita dignitosa.



La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

In ordine alle spese di lite, non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.)

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da RELLA Paolo (C.F. RLLPLA74C10A285S), nato ad Andria, il 10 marzo 1974,
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) revoca la cessione del quinto dello stipendio;
- 5) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Tedone;
- 6) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- 7) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, avv. Tedone.

Trani, 30.5.2022

Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca



